



Giugno 2020; geldspielrecht@bj.admin.ch

Promemoria sui «piccoli tornei di poker»

Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica del disciplinamento dei «piccoli tornei di poker» secondo la legge sui giochi in denaro (LGD). Sono esclusivamente di carattere informativo e non sono giuridicamente vincolanti né per le autorità né per i privati. Sono determinanti soltanto le vigenti disposizioni di legge e delle pertinenti ordinanze nonché la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza e giudiziarie.

1. Condizioni generali per i giochi di piccola estensione, quali «i piccoli tornei di poker»

«I piccoli tornei di poker» sono considerati «giochi di piccola estensione» ai sensi della legge sui giochi in denaro (LGD)¹. Questi tornei di poker sono definiti «piccoli», fintanto che sono possibili solo poste esigue. La nuova legge consente lo svolgimento di «piccoli tornei di poker», a condizione che sia stata rilasciata un'autorizzazione dal Cantone di ubicazione².

L'autorità cantonale può autorizzare un piccolo torneo di poker alle seguenti condizioni:

- il diritto cantonale *non vieta espressamente* i piccoli tornei di poker³;
- sono soddisfatte le *condizioni generali d'autorizzazione* per lo svolgimento di giochi di piccola estensione di cui all'articolo 33 LGD: l'organizzatore deve essere una persona giuridica, godere di una buona reputazione e garantire una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco. Inoltre, il torneo di poker deve essere svolto in modo sicuro e trasparente. Infine, deve essere organizzato in modo da comportare un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro;
- *i piccoli tornei di poker* devono soddisfare le *condizioni supplementari* dell'art. 36 LGD (cfr. al riguardo il n. 2);
- vanno rispettate eventuali ulteriori disposizioni del diritto cantonale⁴.

2. Condizioni specifiche per «i piccoli tornei di poker»

Le condizioni specifiche per il rilascio dell'autorizzazione per un piccolo torneo di poker sono disciplinate nell'articolo 36 della LGD⁵ e 39 dell'ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD):

- *Numero di partecipanti*: a un piccolo torneo di poker può partecipare soltanto un *numero limitato di giocatori* che si affrontano *esclusivamente tra di loro* per vincere una somma in denaro o un altro vantaggio pecuniario. L'organizzatore non può quindi giocare in nessun caso contro i giocatori e pertanto non partecipa al gioco⁶. Il numero minimo di partecipanti è di dieci persone⁷.

¹ Cfr. la definizione legale secondo l'art. 3 lett. f LGD

² Art. 32 LGD

³ Secondo l'art. 41 cpv. 1 LGD, i Cantoni possono prevedere nella loro legislazione il divieto dei giochi di piccola estensione, p. es. i piccoli tornei di poker.

⁴ Secondo l'art. 41 cpv. 1 LGD, rispetto a quanto previsto dal quarto capitolo della LGD, i Cantoni possono prevedere ulteriori disposizioni in materia di giochi di piccola estensione o vietarne alcuni.

⁵ Cfr. anche il messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6849, 6910 segg.

⁶ Art. 36 cpv. 1 lett. a LGD

⁷ Art. 39 cpv. 4 OGD

- *Posta di partenza*: la posta di partenza per ogni torneo («mise de départ») deve essere *modesta* e proporzionata alla *durata del torneo*⁸. In ogni caso, la posta di partenza massima è pari a 200 franchi e la *somma totale massima di tutte le poste di partenza* è di 20 000 franchi⁹.
- *Diversi tornei*: se vengono offerti più tornei nello stesso giorno e nello stesso luogo, la somma delle poste di partenza di un giocatore in *tutti i tornei* non può superare i 300 franchi. La somma totale delle poste di partenza in tutti i tornei non può superare i 30 000 franchi¹⁰. Possono essere autorizzati al massimo quattro tornei di poker al giorno per lo stesso luogo d'organizzazione¹¹.
- *Posta e vincita*: la *posta* del giocatore deve limitarsi alla posta di partenza. La somma delle vincite del gioco corrisponde alla somma delle poste di partenza. Pertanto, l'organizzatore deve distribuire il 100 per cento delle poste di partenza ai giocatori. Può riscuotere *una tassa d'iscrizione*, ma la tassa è versata esclusivamente all'organizzatore, va separata chiaramente dalla posta di partenza e non è messa in palio nel torneo di poker¹².
- *Durata*: il torneo di poker deve essere concepito per una durata di almeno tre ore.
- *Luogo*: i tornei di poker possono essere svolti solo in luoghi *accessibili al pubblico*. L'organizzatore deve inoltre mettere a disposizione le *regole del gioco* e le *informazioni sulla protezione contro il gioco eccessivo*.

3. Singole questioni

Quando possono essere autorizzati e svolti i piccoli tornei di poker?

I Cantoni possono concedere le autorizzazioni per i piccoli tornei di poker solo dopo aver attuato la propria normativa¹³. Hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per attuarla¹⁴.

Quale autorità è responsabile per il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza sui piccoli tornei di poker?

La domanda di autorizzazione per un piccolo torneo di poker deve essere presentata all'autorità di vigilanza e d'esecuzione del Cantone sul cui territorio si svolgerà il torneo di poker. La competenza concreta è retta dal diritto cantonale applicabile in materia.

Quali altre possibilità vi sono per il gioco di poker legale?

Attualmente esistono le seguenti possibilità per il gioco di poker legale in Svizzera:

- si può giocare a poker *nella cerchia privata* senza dover chiedere un'autorizzazione¹⁵.
- I giochi di poker per i quali *non è richiesta alcuna posta pecuniaria* e che *non prospettano la possibilità di una vincita in denaro*, sono consentiti senza autorizzazione¹⁶.
- I tornei di poker con *poste e vincite elevate* possono essere organizzati nelle case da gioco concessionarie. I «grandi» tornei di poker si svolgono in loco («gioco da tavolo») o in linea a un tavolo virtuale.
- Le case da gioco concessionarie possono inoltre organizzare nei loro locali tornei di poker con una posta di partenza modesta («piccoli tornei di poker» nelle case da gioco o in linea).¹⁷

⁸ Art. 36 cpv. 1 lett. b LGD

⁹ Art. 39 cpv. 1 OGD

¹⁰ Art. 39 cpv. 2 OGD

¹¹ Art. 39 cpv. 3 OGD

¹² Art. 36 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LGD

¹³ Una panoramica sull'adeguamento della legislazione cantonale alla nuova legge federale sui giochi in denaro per i piccoli tornei di poker è disponibile sul sito <https://www.spov.ch/de/news/news/detail/News/anpassung-kantonale-gesetze-an-das-neue-geldspielgesetz/>.

¹⁴ Art. 144 cpv. 2 LGD

¹⁵ Art. 1 cpv. 2 lett. a LGD

¹⁶ Art. 3 lett. a LGD e *contrario*

¹⁷ Art. 16 cpv. 3 LGD

Quali requisiti devono essere rispettati per quanto riguarda la protezione dal gioco eccessivo?
Gli organizzatori di tornei di poker sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste sproporzionate¹⁸. In particolare:

- I requisiti che deve soddisfare una misura di protezione sono tanto più elevati quanto più grande è il pericolo potenziale di un gioco in denaro¹⁹.
- I minorenni vanno protetti in modo particolare, ma non sono esclusi in generale dai piccoli tornei di poker²⁰. I Cantoni possono prevedere eventuali limiti d'età per i piccoli tornei di poker (e altri giochi di piccola estensione)²¹.
- La pubblicità, sempreché ammissibile²², non può essere destinata a minorenni²³.
- Se intende organizzare 12 o più piccoli tornei di poker all'anno nello stesso luogo, l'organizzatore allega alla domanda d'autorizzazione un piano dove figurano le misure concrete attuate per lottare contro il gioco eccessivo e i giochi illegali nei suoi locali.

Quali regole si applicano alla presentazione dei rapporti e dei conti?

Chi organizza meno di 24 piccoli tornei di poker all'anno deve presentare all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione il conteggio del gioco e fornire indicazioni sul suo andamento²⁴.

Ai «club di poker» veri e propri, ossia a chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all'anno, si applicano regole più severe sulla presentazione dei conti e sulla revisione²⁵.

Quali regole si applicano all'utile netto dei tornei di poker?

L'utile netto di un torneo di poker autorizzato dal Cantone può essere realizzato unicamente con le tasse di partecipazione; le poste di partenza devono essere invece versate per intero sotto forma di vincite ai giocatori.²⁶ La destinazione dell'utile netto conseguito non è vincolata dal diritto federale; pertanto l'organizzatore può usufruirne liberamente²⁷.

¹⁸ Art. 71 LGD

¹⁹ Art. 73 cpv. 2 LGD

²⁰ Art. 72 cpv. 1 e 2 LGD *a contrario*

²¹ Art. 41 cpv. 1 LGD

²² Art. 74 cpv. 1 e 3 LGD

²³ Art. 74 cpv. 2 LGD

²⁴ Art. 38 cpv. 2 LGD (ultimo periodo) facendo riferimento all'art. 38 cpv. 1 lett. a e b LGD.

²⁵ Art. 38 cpv. 2 con rinvio agli art. 48 e 49 cpv. 3 e 4 LGD.

²⁶ Art. 36 cpv. 1 lett. c LGD

²⁷ Art. 129 cpv. 2 LGD